

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanità;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale

ART. 1

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.
2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: "13-quater.



Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:

- a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
- b) pagare, con le modalità di cui comma 7:
 - 1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
 - 2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.

13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

- a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;
- b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.”.

3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato “Decreto”.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le



modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

- a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
- b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto.

8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo le parole "2 aprile 1958, n. 377" sono inserite le seguenti: " , per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335."

ART. 2

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.



4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018."

8. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

ART. 3

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);



- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.”.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

ART. 4

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: “Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - fondi di bilancio” per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.”.

2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) legge 12 novembre 2016, n.220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;” e la lettera e) è soppressa.



ART. 5

(Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole “è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “è incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019”;

2) alla lettera c), le parole “350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;” sono sostituite dalle seguenti: “10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi”.

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

ART. 6

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

1. Alla legge 21 luglio 2016, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;

2) al comma 4, le parole “al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4” e la parola “mensili”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “trimestrali”;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.”;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: “e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza” sono sostituite dalle seguenti: “, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze” ed al terzo periodo, dopo la parola “missioni”, sono inserite le seguenti: “, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione



tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;

c) all'articolo 4:

1) al comma 4, la parola “mensili”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “trimestrali”;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.”.

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2019”;

b) al comma 4, le parole “durata massima di 12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “durata massima di 24 mesi”.

3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”.

4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”.

5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

ART. 7

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.”.

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12 comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:

a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48



unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018 .

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalità attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: "ha facoltà di pernottare in caserma" sono inserite le seguenti: "a titolo gratuito".

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "durano in carica non meno di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può



esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.”.

8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.”.

10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

TITOLO III

Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

ART. 8

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al citato comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021,



189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

ART. 9

(Fondo garanzia PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

ART. 10

(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

1. Al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “fino a 700 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 1 miliardo di euro”.

ART. 11

(Fondo imprese)



1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.”;

b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: “3-ter. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. ”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

ART. 12

(Procedura di cessione Alitalia)

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed è restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, è prorogata per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017. L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.



3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette società può esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

ART. 13

(Norme in materia di trasparenza societaria)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB detta con proprio regolamento disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione e i casi in cui la suddetta dichiarazione è dovuta dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, tenendo conto, se del caso, del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione, nonché le disposizioni relative ai controlli svolti dalla stessa sul contenuto delle dichiarazioni e le relative modalità.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di



circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.”;

2) al comma 5, dopo le parole “le comunicazioni previste dal comma 2” sono aggiunte le seguenti: “o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis”;

b) all’articolo 193, comma 2, le parole “rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis”.

ART. 14

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente “8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.”.

b) all’articolo 2:

1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole “I pareri di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all’Unione europea, 1-ter”

2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica tra cui:

a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresa l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell’approvvigionamento di input critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla



data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.”;

3) al comma 2, dopo le parole “Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1” sono aggiunte le seguenti “o 1-ter”;

4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole “gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1” sono aggiunte le seguenti: “nonchè di quelli di cui al comma 1-ter”;

5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole “comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3” sono aggiunte le seguenti: “ovvero un pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico”; dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente: “Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l’investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all’Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.”;

6) al comma 7 “le parole di cui ai commi 3 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi precedenti” e dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico;”;

c) all’articolo 3, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

ART. 15

(Incremento contratto di programma RFI)

1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

ART. 16

(Disposizioni contabili urgenti per l’Associazione Croce Rossa italiana)

1. Al fine di garantire l’effettiva messa in liquidazione dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 5, le parole “per l’anno 2016” sono soppresse;

b) all’articolo 4:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L’Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all’Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà,



producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.”;

- 2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
- c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole “, quinto periodo” sono soppresse;
- d) all'articolo 8, comma 2:
 - 1) il primo periodo è sostituito dai seguenti : “A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all' articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in soprannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.”;
 - 2) al secondo periodo, le parole “Alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “Alla conclusione della liquidazione,” e le parole “salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria”, sono soppresse.

ART. 17

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)



1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

ART. 18

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per l'anno 2017, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.

ART. 19

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: "Società italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi di gestione collettiva", e la parola "remunerari" è sostituita dalla seguente: "remunerino".

b) all'articolo 180:

1) al primo comma, dopo le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)", sono aggiunte le seguenti: "ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

2) al terzo comma, le parole: "dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" e la parola: "esso" è sostituita dalla seguente: "essa"..

2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "definisce con proprio provvedimento";

b) all'articolo 20, comma 2, le parole: "organismi di gestione collettiva ed" sono soppresse.

ART. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.

4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "e 80 milioni di euro per il 2018" sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 3, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a



3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,



di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

i) quanto a 250 milioni per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

6. All'articolo, 1 comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: "si provvede mediante" sono inserite le seguenti: " l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la".

7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione tecnica

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale

Articolo 1

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

Comma 1 La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto il termine per il pagamento delle rate scadenti a luglio e settembre 2017 è differito al 30 novembre 2017; pertanto, l'acquisizione delle entrate avviene entro l'esercizio finanziario.

Comma 2 Per determinare il possibile gettito aggiuntivo della misura in esame, si è proceduto, in prima analisi, alla individuazione dei soggetti che hanno presentato richieste di definizione agevolata per carichi poi esclusi ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del DL 193/2016.

Le risultanze, con dati aggiornati a settembre 2017, evidenziano 53.365 soggetti rientranti in tale fattispecie per un controvalore del debito oggetto di richiesta di definizione agevolata pari a 2.014,1 milioni di Euro.

Considerando che l'importo medio da corrispondere (carico residuo al netto di sanzioni e interessi di mora) registrato su tutta la platea di contribuenti che hanno presentato richiesta di definizione agevolata risulta pari al 70% del debito oggetto di richiesta, il gettito teorico massimo – nell'ipotesi che tutti i 53.365 contribuenti aderiscano alla misura in oggetto presentando una nuova richiesta e corrispondendo l'importo dovuto – risulta pari a 1.409,9 milioni di Euro.

Per valutare l'effettivo riscontro, in termini di gettito, della misura in oggetto sono stati individuati, tra i circa 53 mila contribuenti interessati da richieste di definizione agevolata di carichi poi esclusi ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del DL 193/2016, quelli per i quali è stata accolta la richiesta di definizione agevolata da loro presentata per altri carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art.6 del DL 193/2016 (n. 43.339 su n. 53.365 contribuenti).

Per questi contribuenti (n. 43.339) è stato poi verificato, attraverso una analisi aggregata per la relativa fascia di debito da pagare per la definizione agevolata, il tasso di effettivo pagamento della prima/unica rata del 31/07/2017. Ciò nel presupposto che i contribuenti che non hanno corrisposto la quota parte per la quale la richiesta di definizione agevolata è risultata accoglibile, non avranno la solvibilità per pagare, seppur in via agevolata, i carichi al momento esclusi ai sensi del predetto comma 8.

Fascia di debito da pagare di altri carichi non esclusi ai sensi del comma 8	Numero soggetti con esclusione comma 8	Gettito teorico massimo	% di effettivo adempimento prima/unica rata di altri carichi non oggetto di esclusione ai sensi del comma 8	Gettito Stimato
Nessun altro carico ammesso alla definizione agevolata	10.026	129,7	ND	36,8 *
Fino a 1.000	11.049	78,4	85,5%	67,1
1.000 - 10.000	17.837	187,6	73,2%	137,3
10.000 - 50.000	9.764	221,2	59,5%	131,5
50.000 - 100.000	2.077	121,1	41,6%	50,4
100.000 - 1.000.000	2.428	454,5	22,9%	104,0
Oltre 1 MLN	184	217,4	11,5%	25,0
TOTALE	53.365	1.409,9	28,4%	552,1

*utilizzata la percentuale media di effettivo adempimento



Per addivenire ad una stima più puntuale si è proceduto, inoltre, all'analisi del tasso di effettivo pagamento rispetto alle singole posizioni: nell'ipotesi di riscossione della quota attualmente esclusa per i contribuenti che hanno effettuato un pagamento a titolo di definizione agevolata in occasione della scadenza del 31 luglio, si conferma il valore stimato, seppure in forma aggregata, in precedenza.

Ciò posto, in considerazione del fatto che la norma in oggetto prevede la concentrazione dei pagamenti nel solo anno 2018, sia per ottemperare al riallineamento delle rate impagate della rateazione in essere alla data di entrata in vigore della definizione agevolata, che per le rate previste dalla definizione agevolata, l'importo determinato è stato complessivamente abbattuto del 6% sulla base della stima dei possibili casi di abbandono della procedura di rottamazione da parte dei contribuenti.

Gettito stimato : 552 milioni di Euro

Percentuale di abbattimento prudenziale: 6 %

Gettito atteso: 518 milioni di Euro

Applicando la percentuale di riscossione rilevata su quote erariali nell'ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 63,3%) il possibile gettito erariale è stimabile nella misura di circa 328 milioni di Euro.

Analogamente, applicando la percentuale di riscossione rilevata su quote affidate da enti previdenziali (INPS e INAIL) nell'ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 23,9%) il possibile gettito verso tali enti previdenziali è stimabile nella misura di circa 124 milioni di Euro.

Comma 3 La norma consente alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella legge 1 dicembre 2016 n. 125 di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata con il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018. La norma comporta maggiori oneri pari al mancato versamento in entrata per 8,3 milioni relativo alla rata del mese di novembre che viene coperta mediante una riduzione delle somme iscritte per il corrente anno 2017 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che presenta le necessarie disponibilità. Conseguentemente le maggiori entrate relative al versamento della corrispondente rata che sarà versata entro il mese di novembre 2018 saranno iscritte sul medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'esercizio 2018.

Commi 4-10 Sulla base del forecast dei carichi affidati nel 2017 (73.400 milioni circa) e degli indici di adesione e pagamento della prima rata, registrati nel 2017 per i ruoli dell'anno precedente (2016) è stata simulata l'adesione alla misura agevolativa che potrebbe registrarsi nel 2018 sui carichi 2017.

**RISCOSSIONE SU RUOLI
AFFIDATI NEL 2017**

Dati in milioni di Euro

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Triennio 2018 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Scenario attuale	1.854	0	1.854	1.072	0	1.072	773	0	773	3.699	0	3.699
Ipotesi estensione Def. Age. a ruoli fino al 30/9/17 (80% nel 2018 e 20% nel 2019)	1.133	1.074	2.207	810	269	1.078	639	0	639	2.582	1.343	3.925
DIFFERENZA	- 721	+ 1.074	+ 353	- 262	+ 269	+ 6	- 133	0	- 133	- 1.117	+ 1.343	+ 226



Rispetto alle previsioni della riscossione ordinaria già stimate nel periodo 2018 -2020 per i carichi 2017, si registrerà una flessione in quanto parte di questi carichi saranno sospesi e definiti in via agevolata.

Su questo ultimo aspetto c'è però da rilevare che la riscossione ordinaria che si sta consuntivando nel 2017 è superiore rispetto alle previsioni determinate nella relazione tecnica del decreto-legge n. 193/2016. Pertanto, si può ragionevolmente valutare che la flessione della riscossione ordinaria, stimata per il periodo 2018 - 2020 con i medesimi criteri della predetta relazione tecnica possa essere inferiore a quella a suo tempo calcolata.

RISCOSSIONE SU RUOLI AFFIDATI
NEL 2017

Dati in milioni di Euro

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Triennio 2018 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Scenario attuale	1.854	0	1.854	1.072	0	1.072	773	0	773	3.699	0	3.699
Ipotesi estensione Def. Age. a ruoli fino al 30/9/17 (80% nel 2018 e 20% nel 2019)	1.332	1.074	2.406	952	269	1.221	752	0	752	3.036	1.343	4.379
DIFFERENZA	- 522	+ 1.074	+ 553	- 120	+ 269	+ 149	- 21	0	- 21	- 662	+ 1.343	+ 681

In sintesi la flessione della riscossione ordinaria sui ruoli 2017, per il periodo 2018- 2020, risulta bilanciata dall'incasso atteso dalla estensione della misura agevolativa sui ruoli consegnati a tutto il 30 settembre 2017, esprimendo un saldo netto positivo di maggior gettito atteso pari a 553 milioni di Euro nel 2018, 149 milioni di Euro nel 2019 ed un saldo netto negativo nel 2020 pari a 21 milioni di Euro.

Applicando il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni da definizione agevolata (63,3%) ed il peso dei ruoli erariali sulle riscossioni ordinarie (56,7%) rispettivamente al maggior gettito derivante dall'incasso derivante da definizione agevolata su ruoli 2017 e dal minor gettito atteso sulla riscossione ordinaria, il maggior gettito atteso per la quota parte erariale risulta pari a 385 milioni di Euro per il 2018 e 103 milioni di Euro nel 2019, mentre per il 2020 è stimato un minor gettito erariale pari a 12 milioni di Euro.

Analogamente, applicando il peso dei ruoli previdenziali (INPS e INAIL) rilevato sulle riscossioni da definizione agevolata (23,9%) ed il peso dei ruoli previdenziali sulle riscossioni ordinarie (30,2%) rispettivamente al maggior gettito derivante dall'incasso derivante da definizione agevolata su ruoli 2017 e dal minor gettito atteso sulla riscossione ordinaria, il maggior gettito atteso per la quota parte affidata da enti previdenziali risulta pari a 99 milioni di Euro per il 2018 e 28 milioni di Euro nel 2019, mentre per il 2020 è stimato un minor gettito pari a 6 milioni di Euro.

Per quanto attiene ad eventuali effetti riduttivi sulla riscossione dell'anno 2017, derivanti dal proposito di aderire alla definizione agevolata da parte di contribuenti che hanno carichi affidati nel periodo 1° gennaio/30 settembre 2017, si ritiene che tali effetti trovino compensazione nel migliore andamento della riscossione ordinaria - come in precedenza accennato - e che, pertanto, restino confermate le attuali previsioni di gettito per l'anno in corso.



Comma 11. Il Fondo è disciplinato dalla Legge n. 377/1958, successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 587/1971 che ne ha ampliato lo scopo aggiungendo alla finalità di erogare un trattamento pensionistico integrativo della assicurazione generale obbligatoria quella di prevedere la liquidazione delle prestazioni di capitale dovute come Trattamento di Fine Rapporto.

SISTEMA DI FINANZIAMENTO

La Gestione del trattamento integrativo è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Per la copertura del trattamento integrativo debbono essere versati, in aggiunta alla normale contribuzione prevista dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il 5,50% della retribuzione imponibile di cui i 3/5, pari al 3,3%, a carico dei datori di lavoro e i 2/5, pari al 2,2%, a carico dei lavoratori.

PRESTAZIONI EROGATE

Il Fondo attualmente eroga pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e non pensioni anticipate. Il Fondo prevede tra le prestazioni, sotto determinate condizioni, la restituzione del contributo all'iscritto cessato dal servizio senza che sia stato maturato il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia. In tal caso è consentito richiedere la restituzione del contributo nella misura del 75% dei contributi versati.

Proposta di modifica normativa

Il riferimento normativo a disposizione dell'INPS per la valutazione è il testo concordato tra le aziende e le OO.SS ratificato il 24/11/2011.

Gli elementi qualificanti della proposta normativa sono riportati di seguito:

- a) l'erogazione di una prestazione pensionistica a carico del Fondo Esattoriali, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- b) il diritto alla prestazione nel Fondo si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni dell'AGO;
- c) la prestazione è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione in rendita vigente al momento del pensionamento e relativo all'età dell'assicurato.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati 2016 estratti dagli archivi dell'Istituto relativi alla collettività degli assicurati e ipotizzando un andamento costante della popolazione assicurata, si è proceduto ad una simulazione della spesa pensionistica a normativa vigente e a normativa variata determinando il differenziale in termini di maggior numero di pensioni e di flussi finanziari tra i due quadri normativi.

I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella seguente nell'ipotesi che la norma trovi concreta applicazione dal 1.1.2018.

Effetti finanziari derivanti dalla riforma della normativa del Fondo

Esattoriali – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica (migliaia di euro)

Anno	Per rate di pensione	Per restituzione contributi	Effetti complessivi
2018	-34	0	-34
2019	-78	+163	+85
2020	-170	+183	+13
2021	-305	+630	+325
2022	-730	+707	-23
2023	-1.516	+2.243	+727
2024	-2.175	+3.657	+1.482
2025	-3.258	+3.494	+236



2026	-4.947	+3.247	-1.700
2027	-6.510	+3.962	-2.548

Gli effetti finanziari risentono dei seguenti fattori:

a) l'onere della normativa vigente deriva dalle rate di pensioni (integrative) di vecchiaia e dalla restituzione dei contributi a coloro che si liquidano con la pensione anticipata nell'AGO e che vengono pagati in unica soluzione;

b) l'onere della normativa variata deriva dalle rate di pensione (aggiuntive) derivanti dalle pensioni di vecchiaia e anticipate che la normativa vigente non prevede.

Si tenga presente che gli effetti complessivi dopo l'iniziale andamento irregolare avranno una crescita costante fino a raggiungere circa 30 milioni di euro nel 2035.

Articolo 2

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

Commi 1-5 - La disposizione in esame prevede (commi 1 e 2) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, a favore dei soggetti, che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti. Viene inoltre previsto (comma 4) che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

La presente proposta dispone (comma 5) altresì che, limitatamente al comune di Livorno, la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, inagibilità verificata dall'autorità da trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Inoltre si precisa che la sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Riguardo i profili di carattere finanziario, dal punto di vista delle entrate tributarie occorre distinguere gli effetti relativi al periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 da quelli riguardanti il periodo 1 gennaio 2018 - 30 settembre 2018.

Infatti, per il primo periodo della sospensione (mesi dell'anno 2017) si rileva un differimento della riscossione delle entrate tributarie dal 2017 al 2018. Al riguardo, sulla base dei dati dei versamenti tributari afferenti i comuni sopra indicati e l'andamento del gettito riscontrato nel periodo gennaio-agosto 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016 (sempre per i comuni individuati dal decreto) si stima un ammontare sospeso (incluso tributi locali) per il predetto periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 di circa 55 milioni di euro, di cui 8,1 milioni relativi a tributi comunali con i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

Sospensione eventi 9-10 settembre 2017	2017	2018
Effetti finanziari (entrate tributarie)	-55	+55

La valutazione in esame tiene conto della limitazione dell'agevolazione, per il solo comune di Livorno, ai contribuenti che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ovvero dello studio professionale o dell'azienda. In assenza di dati puntuali (di natura non fiscale) circa i danni effettivamente riscontrati tale valutazione è stata effettuata in misura forfetaria in linea con analoghi provvedimenti di sospensione e comunque in misura sufficientemente prudentiale.

Per ciò che riguarda il restante periodo interessato dalla sospensione dei versamenti, ovvero dal 1 gennaio al 30 settembre 2018, sulla base della stessa metodologia sopra indicata si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 94 milioni di euro. Sotto l'aspetto strettamente di bilancio, si rileva però che tale importo, riferito all'anno 2018, sarà comunque acquisito entro il medesimo anno 2018 e pertanto per la seconda parte del periodo di sospensione non si rilevano effetti in termini di minori entrate.



Comma 6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti relativi all'IMU/TASI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 8,1 milioni per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione recupera a carico dei comuni interessati, per il successivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascuno di essi nel 2017.

Comma 7. La disposizione prevede che il pagamento dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016 avvenga a decorrere dal mese di maggio 2018 in massimo 24 rate mensili di pari importo (piuttosto che dal mese di ottobre 2017 ed in 18 rate mensili di pari importo).

Stima degli effetti finanziari

Oneri(+)/risparmi(-) in milioni di euro			
2017	2018	2019	2020
+85,2	+170,4	-170,4	-85,2

Si fa presente che la valutazione è stata effettuata ipotizzando che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione del pagamento dei contributi non versati nel numero massimo di rate consentito dalla norma.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 85,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 170,4 nell'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 8. La disposizione prevede il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato a far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, sia ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Articolo 3

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

Commi 1-3 La norma prevede l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti:

1. alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, nonché dagli enti di previdenza;

2. alle aziende speciali, agli enti pubblici economici e alle società, partecipate in misura maggioritaria dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate.

Ai fini della norma, si definisce maggioritaria una partecipazione pari o superiore al 70 per cento del capitale. Alla luce di questa previsione, rientrano nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70 per cento.

Al fine di quantificare gli effetti finanziari dell'estensione dello *split payment*, i fornitori delle società e degli enti elencati al punto 1 e al punto 2 (e le relative transazioni) sono stati puntualmente individuati utilizzando la banca dati dello Spesometro 2014 e sono stati successivamente ripartiti per settore di attività economica. Complessivamente sono stati individuati 45.341 fornitori delle società controllate che versano un valore complessivo di IVA pari a circa 906 milioni di euro.

La metodologia di stima dell'estensione dello *Split Payment* alle società controllate e agli enti



sopra elencati, si basa sulla considerazione che le società indicate ai punti 1) e 2) abbiano un grado di “fedeltà fiscale” maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta.

Dalle elaborazioni effettuate sulla banca dati dello Spesometro 2014 risulta che i fornitori di queste società hanno un valore di “fedeltà fiscale” pari a 14,93% mentre, in media, per le società e gli enti sopra elencati, il grado di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 9,83%. Tenendo conto che ad un indice più basso corrisponde una maggiore *compliance* fiscale, la differenza tra i due tassi attesta che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Effetti finanziari dell’estensione dello *Split Payment* a tutte le società controllate dall’Amministrazione Pubblica

	Fornitori	Acquirenti
Numero	45.341	617
a) IVA	867.162	905.879
Tasso di infedeltà	14.93%	9.83%
b) Differenza tra il tasso di infedeltà dei fornitori e delle società controllate		5.10%
c) = a) * b)		
Incremento di Gettito IVA netta (in migliaia di euro)		46.200

Applicando la differenza tra i gradi di fedeltà fiscale (5,1%) all’ammontare di IVA sulle cessioni alle società controllate effettuate dai fornitori operanti nei settori non assoggettati al *Reverse Charge* e dalle società che non rientrano nel perimetro delle controllate (pari a 906 milioni) si stima un incremento di gettito IVA pari a 46,2 milioni di euro.

Gli effetti finanziari del recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni sono riportati nella tabella che segue.

	2018	2019	2020
Iva lorda (A)	57,7	57,7	57,7
Rimborsi e compensazioni(B)	11,5	11,5	11,5
Recupero Iva netta (A)-(B)	46,2	46,2	46,2

Valori in milioni di euro

Articolo 4

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

La disposizione in esame, al **comma 1**, è volta a favorire la puntuale ed immediata applicazione dell’art. 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’attribuzione di un credito d’imposta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici e sulle radio e televisioni locali, di valore incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell’anno precedente. La misura del credito d’imposta è pari al 75 per cento dell’incremento dell’investimento pubblicitario, aumentato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

La fissazione del limite complessivo dello stanziamento annuale da destinare alla misura fiscale, prevista dall’art. 57-*bis*, è oggi demandata, dalla stessa disposizione, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 198/2016.

La norma stabilisce direttamente l’ammontare delle risorse da destinare al credito d’imposta per l’anno 2018, il che consentirà alle imprese di conoscere tempestivamente il reale impatto della misura in modo da poter più consapevolmente adottare le decisioni e le strategie relative agli investimenti pubblicitari.

Pertanto, la disposizione, al comma 1, lettera a), prevede la modifica del comma 3 dell’articolo 57-



bis citato, stabilendo che per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sia autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 62,5 milioni di euro. Tale importo rappresenta il limite di spesa dell'agevolazione. Tali risorse saranno iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite nella contabilità speciale 1778 dell'Agenzia delle entrate per le necessarie regolazioni contabili.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Al solo fine di permettere la corretta imputazione in fase di adozione del DPCM di riparto del Fondo per l'anno 2018, è altresì stabilito che la riduzione di 62,5 milioni di euro è da imputare per 50 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 12,5 milioni al Ministero dello sviluppo economico. Resta ferma la vigente modalità di copertura finanziaria dell'ulteriore agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 57-*bis* del D.L. 50/2017 (finanziamenti alle nuove imprese editrici per progetti innovativi), mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nei limiti di quanto annualmente assegnato con il relativo decreto di riparto.

La lettera b) del medesimo comma 1 prevede una disciplina transitoria volta a stabilire, in via di prima applicazione, che una quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018, pari a 20 milioni di euro a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinata al riconoscimento del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online effettuati nell'anno 2017, a partire dal 24 giugno 2017, data di entrata in vigore dell'articolo 57-*bis* ricordato e, conseguentemente, stabilisce il periodo di riferimento per la valutazione della percentuale di incremento degli investimenti pubblicitari.

Tale ultima modifica non comporta effetti ulteriori rispetto alla copertura finanziaria individuata alla lettera a), in quanto si limita ad individuare uno dei requisiti per la concessione dell'agevolazione che comunque avverrà in corso di esercizio 2018.

Il successivo **comma 2** provvede ad aggiornare i riferimenti normativi riportati all'articolo 9, comma 6, lettera *d*), del decreto legge 8 ottobre 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, confermando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate al Ministero, ai sensi della normativa sul cinema e sull'audiovisivo. La disposizione non comporta effetti sul gettito in quanto trattasi di mero adeguamento formale della normativa pregressa in considerazione dell'entrata in vigore della legge 220 del 2016 e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 **(Sterilizzazione IVA)**

La disposizione in esame prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), mediante la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio all'11,14% in luogo dell'11,50% previsto.

Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

La legislazione vigente prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accise a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:



Legislazione vigente	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957,00	6.957,00
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80
Accise	0,00	350,00	350,00	350,00
Totale	15.742,50	18.887,00	19.162,00	19.570,80

in milioni di euro

Sulla base dei dati sopra riportati, si stima che l'intervento sulla sola aliquota IVA ridotta e sulle Accise comportino i seguenti effetti finanziari:

Sterilizzazione effetti per l'anno 2018	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00
Accise	0,00	-340,00	0,00	0,00
Totale	-840,00	-340,00	0,00	0,00

in milioni di euro

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

Articolo 6

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

Comma 1 Le disposizioni apportano delle modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

In particolare, all'articolo 2, viene aggiunto il comma 2-*bis* che prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze circa la correttezza degli oneri ivi quantificati.

La modifica al comma 4, prevede che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato e **che l'anticipazione sia concessa su base trimestrale e non più mensile.**

Inoltre, viene introdotto il comma 4-*bis* che richiama una disposizione che è stata sempre contenuta in tutti i decreti-legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali. Il comma prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni



interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

All'articolo 3 comma 1, viene introdotto il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi incluse la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni, coerentemente con la legge n. 196 del 2009, articolo 17, comma 3.

All'articolo 4, commi 4 e 4 *bis*, vengono replicate le modifiche di cui all'articolo 2, in ordine all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione del DPCM.

Comma 2. Le disposizioni modificano l'articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 relativo, tra l'altro, alla sperimentazione del nuovo concetto di impegno e alla sua entrata in vigore.

La **lettera a)** posticipa al 1 gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativo all'assunzione degli impegni di spesa, la cui decorrenza era prevista dal 1 gennaio 2018.

La **lettera b)** prolunga la sperimentazione del nuovo concetto di impegno di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista a legislazione vigente.

Alle modifiche normative non sono ascritti effetti finanziari.

Commi 3-4. Le norme si rendono necessarie al fine di provvedere all'attuazione mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi del 29 maggio 2017 n. 94, concernente "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", e n. 95 recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*".

Comma 5. La proposta normativa si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono state finanziate le missioni fino al 30 settembre 2017.

Il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 è pari ad euro 1.428 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono pari ad euro 997 milioni a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge concernente: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017". Pertanto, l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 140 milioni di euro di cui 45 milioni di euro per spese di funzionamento e 95 milioni per spese di personale.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

Comma 1 . Le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016, al fine di destinare le risorse finanziarie, corrispondenti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato - non impiegate per compensare il mancato transito di unità del personale del Corpo forestale, alle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art 12, comma 7, lettera a)



implementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, correlati al potenziamento dei servizi di contrasto della criminalità, con specifico riferimento alla recente minaccia terroristica.

Comma 2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, previste a legislazione vigente e non esercitate, sono quantificate in complessivi euro 50.139.905, come risultanti dalla ricognizione di cui alla Tabella 1, trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale quantificazione è stata effettuata tenuto conto di quanto segue:

- delle facoltà di assunzione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato riferite, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016, secondo il dettaglio indicato nella Sezione A della Tabella 1 citata;
- delle facoltà assunzionali residue del Corpo forestale dello Stato, autorizzate secondo la legislazione vigente e non esercitate, secondo il dettaglio indicato nella Sezione B della Tabella 1 citata;
- dell'ammontare delle risorse finanziarie, corrispondenti a quanto previsto nella nota alla Tabella A, di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere a) e b), secondo quanto indicato nella Sezione C della medesima Tabella 1, citata.

I mancati transiti di personale, rispetto al numero complessivo di unità spettanti alle singole amministrazioni, in base a quanto indicato nella Tabella A di cui al comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ammontano a 460 unità per un costo a regime di 19.128.951 euro, secondo quanto riportato nella Tabella 2, elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Conseguentemente, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12 comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono pari a 31.010.954 euro e risultano finalizzate come di seguito specificato:

Comma 2, lettera a) - riordino forze di polizia: 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

Comma 2, lettera b) - autorizzazione ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali a legislazione vigente: 543.996 euro per il 2017; di 11.334.180 euro per l'anno 2018; e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019, secondo il dettaglio che segue in tabella.



ASSUNZIONI STRAORDINARIE 2017 - RESIDUE (ca.16 Mln. €)

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo (parametri aggregati da riordino)			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024 e seguenti		
			base	accessorio (dato medio 2017 FEM + strord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	
																						base
ARMA	STRAOR.	137	Allevato Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	1	€ 212.907,25	5	€ 1.064.536,24	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	0	€ 0,00	7	€ 3.232.649,17	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	11	€ 5.064.162,99	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 476.514,31	12	€ 5.718.171,76	12	€ 5.718.171,76
			Totale oneri			1	€ 212.907,25	12	€ 4.287.185,41	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.540.677,30	12	€ 5.718.171,76	12	€ 5.718.171,76	
POLIZIA	STRAOR.	123	Allevato Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 142.987,50	5	€ 714.937,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0	€ 0,00	7	€ 2.959.728,40	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.073.820,11	11	€ 4.651.001,77	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 42.663,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 437.305,21	12	€ 5.247.663,39	12	€ 5.247.663,39
			Totale oneri			1	€ 142.987,50	12	€ 3.674.665,90	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.088.307,05	12	€ 5.247.663,39	12	€ 5.247.663,39	
POL. PEN.	STRAOR.	48	Allevato Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 55.800,00	5	€ 279.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 36.580,57	€ 3.218,92	€ 39.799,49	0	€ 0,00	7	€ 1.114.385,72	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.910.375,52	11	€ 1.751.177,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,92	€ 41.212,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 164.851,40	12	€ 1.978.216,80	12	€ 1.978.216,80
			Totale oneri			1	€ 55.800,00	12	€ 1.393.385,72	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.918.028,66	12	€ 1.978.216,80	12	€ 1.978.216,80	
G. di FINANZA	STRAOR.	22	Allevato Fin.	€ 19.839,18	€ 0,00	€ 19.839,18	0	€ 0,00	6	€ 218.230,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 36.580,57	€ 5.173,56	€ 41.754,13	0	€ 0,00	5	€ 382.746,19	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	11	€ 76.549,24	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 37.993,93	€ 5.173,56	€ 43.167,49	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	11	€ 870.544,38	12	€ 949.684,78
	sub totale oneri					0	€ 0,00	11	€ 600.977,17	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 947.093,62	12	€ 949.684,78	
	STRAOR.	40	Al. Mar. (da 7° mese)	€ 19.839,18	€ 0,00	€ 19.839,18	2	€ 132.261,20	4	€ 264.522,40	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Maresciallo	€ 36.580,57	€ 5.173,56	€ 41.754,13	0	€ 0,00	8	€ 1.113.443,47	10	€ 1.391.804,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Mar.Ord.	€ 47.647,21	€ 5.173,56	€ 52.820,77	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 352.138,47	12	€ 2.112.830,80	12	€ 2.112.830,80	12	€ 2.112.830,80
			sub totale oneri			2	€ 132.261,20	12	€ 1.377.965,87	12	€ 1.730.196,93	12	€ 2.090.355,80	12	€ 2.044.101,47	12	€ 2.112.830,80	12	€ 2.112.830,80	12	€ 2.112.830,80	
	tot.		62	TOTALE ONERI				€ 132.261,20		€ 1.978.943,04		€ 2.648.787,79		€ 2.948.946,46		€ 2.962.692,33		€ 3.031.421,66		€ 3.059.924,42		€ 3.062.515,58
	totale oneri F.P. per STRAORDINARIE						€ 543.955,95		€ 11.334.180,07		€ 15.157.524,86		€ 15.457.683,53		€ 15.471.429,40		€ 15.576.434,97		€ 16.003.976,37		€ 16.006.567,53	

Comma 2 lettera c) - autorizzazione ad assumere anticipatamente sulle facoltà assunzionali del 2018 alle facoltà assunzionali: per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018, secondo il dettaglio che segue in tabella. La norma specifica che tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 66, comma 10 del dl n. 112 del 2008, che prevede che le stesse avvengano, tra l'altro, previa dimostrazione delle cessazioni avvenute.

ANTICIPI ASSUNZIONI 2018

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	oneri stipendiale annuo			2017		2018		
			base	accessorio (dato medio 2017 FESJ + strord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	
ARMA	ANTICIPO 2018	54	Allevato Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	1	€ 83.919,65	5	€ 419.598,23
			Carabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12			3	€ 544.389,12
			Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48				
			sub totale oneri			1	€ 83.919,65	8	€ 963.987,35	
Pds	ANTICIPO 2018	169	Allevato Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 196.462,50	5	€ 982.312,50
			Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0		3	€ 1.742.836,58
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 42.663,93				
			sub totale oneri			1	€ 196.462,50	8	€ 2.725.149,08	
P.Pen.	ANTICIPO 2018	57	Allevato Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 66.262,50	5	€ 331.312,50
			Agente	€ 36.580,57	€ 3.218,92	€ 39.799,49	0	€ 0,00	3	€ 567.142,73
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,92	€ 41.212,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			sub totale oneri			1	€ 66.262,50	8	€ 898.455,23	
totale oneri F.P. per ANTICIPI 2018							€ 346.644,65		€ 4.587.591,66	

Comma 3. Rinvia a decreti, rispettivamente del Ministero dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa la definizione delle modalità attuative delle predette assunzioni



straordinarie.

Con i medesimi decreti potrà essere previsto anche il ricorso all'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto, nonché, per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria, allo scorrimento, in via eccezionale, delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate, approvate successivamente al 31 dicembre 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Analoga deroga è consentita per le assunzioni effettuate con il DPCM 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

TABELLA 1 - Sezione A - Autorizzazione facoltà di assunzione anni 2015, 2016 e 2017 (risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2014, 2015 e 2016)												
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capitarlo	Budget				Unità autorizzate (limite capitarlo)	Risorse finanziarie a regime		
Cessazioni 2014-Budget 2015 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	159	€9.173.837,74	50%	80	€4.586.918,87				80	€4.586.918,87		
Cessazioni 2015-Budget 2016 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	167	€9.886.333,15	100%	167	€9.886.333,15				167	€9.886.332,15		
Cessazioni 2016-Budget 2017 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	144	€8.188.838,34	100%	144	€8.188.838,34				144	€8.188.838,34		
TOTALE AUTORIZZAZIONI									391	€22.662.089,36		
TABELLA 1 - Sezione B - Ricognizione delle residue facoltà di assunzione anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014)												
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capitarlo	Budget	Unità autorizzate (a gravare su limite capitarlo)	Progressioni vecchie che incidono sulle risorse ma non sul limite capitarlo	Oneri a regime (autorizzati totali)	Unità assunte (a gravare su limite capitarlo)	disponibilità residue unità (limite capitarlo)	Disponibilità residue facoltà assunzionali risorse finanziarie a regime	
DPCM 18/10/2011 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 cessazioni anno 2010	262	€16.217.003,00	100%	262,00	€16.217.003,00	262	126	€12.485.196,70	71	191,00	€11.828.858,31	
DPCM 21/01/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 cessazioni anno 2011	233	€14.849.617,00	20%	47,00	€2.969.923,40	46	46	€2.158.309,42	0	47,0	€2.711.822,26	
DPCM 23/09/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 (art. 66, comma 9-bis, d.l. 112/2008) cessazioni anno 2012	267	€17.038.168,00	20%	53,00	€3.407.633,60	53	53	€2.486.747,81	0	53	€3.407.633,60	
DPCM 23/09/2013 (art.1, co.90 e 91 l. 228/2012) cessazioni anno 2012			30%	80,00	€5.111.450,40	71	0	€2.836.006,25	0	80	€5.111.450,40	
DPCM 08/09/2014 (art. 66, comma 9-bis, d.l. 112/2008) cessazioni anno 2013	177	€10.684.973,00	20%	35,00	€2.136.994,60	35	0	€1.376.499,60	0	35	€2.136.994,60	
DPCM 08/09/2014 (art.1, co.464, l.147/2013) cessazioni anno 2013					62,00	€2.438.370,72	62	0	€2.438.370,72	0	62	€2.438.370,72
TOTALE DIPONIBILITA' RESIDUE ASSUNZIONI AUTORIZZATE E NON ESERCITATE										468	€27.635.129,89	
TABELLA 1 - Sezione C - Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS (nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016)												
Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016	Qualifica				Onere Individuale			Unità da detrarre	IMPORTO DA DETRARRE			
	Allievi agenti				€			39.328,56	4	€157.314,24		
DIPONIBILITA' FINALE									Unità	RISORSE FINANZIARIE A REGIME		
									855	€50.139.905,01		



TABELLA 2							
CORPI DI POLIZIA AMMINISTRAZIONI	MANCATI TRANSITI (art.12,co.7, lett.a) e b) del d.lgs n.177/2016	ASSUNZIONI	NUMERO UNITA' DA ASSUMERE	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE ONERE A REGIME
ARMA DEI CARABINIERI	424	Tenenti del Ruolo forestale (1° corso di formazione)	9	€ 53.532,51	€ 3.744,55	€ 57.277,06	€ 515.493,54
		Allevi Marescialli (ad integrazione del VII° corso marescialli 2017-2019)	46	€ 45.585,33	€ 3.744,55	€ 49.329,88	€ 2.269.174,48
		Allevi carabinieri (ad integrazione del 137° corso allevi carabinieri)	369	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 14.879.969,28
		TOTALE	424				€ 17.664.637,30
POLIZIA DI STATO	3	Vice Ispettore	1			€ 53.440,00	€ 53.440,00
		Agente	2			€ 41.275,00	€ 82.550,00
		TOTALE	3				€ 135.990,00
VIGILI DEL FUOCO	31	Vigili del fuoco (graduatoria concorso pubblico a 814 posti)	31			€ 40.051,00	€ 1.241.581,00
		TOTALE	31				€ 1.241.581,00
GUARDIA DI FINANZA	1	Allievo maresciallo	1	€ 45.585,15	€ 5.173,56	€ 50.758,71	€ 50.758,71
		TOTALE	1				€ 50.758,71
MIPAAF	1	Area II F3	1	€ 32.695,00	€ 3.289,00	€ 35.984,00	€ 35.984,00
		TOTALE	1				€ 35.984,00
			460				€ 19.128.951,01

Comma 4. La disposizione autorizza l'Arma dei carabinieri, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio ad assumere, in via eccezionale, a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985, fermo restando il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

Commi 5 e 6. La proposta emendativa è tesa a modificare l'articolo 18, comma 4, della Legge 395/1990 concernente l'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3 del D.P.R. 314/2006.

Da informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria attualmente sono gestiti circa 800 alloggi destinati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale.

Si evidenzia che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle caserme agenti, contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito.

Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi, stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.



I canoni per l'occupazione, commisurati al costo dei servizi connessi con il normale utilizzo degli alloggi, sono riversate al Capitolo 3530 dell'entrata dello Stato, Capo XI – “Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia” Art. 3 – “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”.

Per quanto premesso, sulla base di un numero di alloggi presumibilmente disponibili, pari a circa 800 unità, al netto delle unità abitative strettamente riservate alle attività operative e per ragioni di sicurezza, e un canone mensile medio di 36 euro (compreso della quota degli oneri accessori) il minor gettito per l'Erario può essere quantificato come segue:

Unità abitative	canone mensile medio forfettario	mesi	Minor gettito annuo
800	36 euro	12	345.600,00

Considerata la presumibile entrata in vigore delle disposizioni l'onere derivante dalle minori entrate per lo Stato, è quantificato in euro 144.000 per l'anno 2017 (in via prudenziale tenuto conto dei canoni non ancora corrisposti e da corrispondere per il periodo agosto/dicembre 2017) e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Commi da 7 a 10. Le disposizioni sono volte a disciplinare la durata in carica dei vertici delle Forze Armate e della Guardia di finanza. In particolare i commi 7 e 8 prevedono che qualora al termine del mandato (tre anni) il personale non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado può esserne disposto a domanda il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. L'eventuale onere trova copertura mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 616 del d.lgs. 66/2010. Le ulteriori disposizioni recate ai commi 9 e 10 non determinano oneri.

TITOLO III FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e Finanziamento Fondo occupazione)

Commi 1- 3. La disposizione in esame a seguito delle attività di monitoraggio espletate aggiorna i limiti numerici e di spesa di cui al comma 218 della legge n. 232/2016 e dà conseguentemente attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221 della legge n. 232/2016.

I riflessi finanziari della disposizione sono indicati nelle seguenti Tabelle.



Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO LEGGE N. 232/2016																
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)													Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0			5.107,1	
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3			1.408,3	
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5			324,6	
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	68,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1			219,4	
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0			192,9	
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0			226,6	
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0			784,2	
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0			1.006,0	
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	30.700					137,0	305,0	368,0	333,0	261,0	171,0	72,0	21,0	9,0	3,0	1.680,0
Totale	187.795	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.933,2	1.576,6	1.102,8	721,1	455,8	274,5	81,9	21,0	9,0	3,0	10.949,1

Tabella n. 2 - cd Ottava salvaguardia come programmata da legge n. 232/2016 (articolo 1, commi da 214 a 218)

<i>Limite numerico complessivo</i>	30.700
<i>Anno</i>	<i>Limite di spesa in mln di euro</i>
2017	137,0
2018	305,0
2019	368,0
2020	333,0
2021	261,0
2022	171,0
2023	72,0
2024	21,0
2025	9,0
2026	3,0
Totale	1.680,0



Tabella n. 3 - MONITORAGGIO ONERI c.d. OTTAVA SALVAGUARDIA - Art. 1 c. 214 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232

	Onere accolte (in euro)		Onere associato alle giacenze (in euro)		Stima quota accoglimento riesami	Onere riesame (in euro)	numero totale	Onere totale monitoraggio (in euro)	Rideterminazione limiti di spesa in (mln di euro)
	Accolte	Giacenze							
2017	8.621	83.686.168	875	13.894.886	783	14.589.631	10.279	112.170.685	112,20
2018	3.343	127.245.094	279	19.585.116	304	20.564.372	3.926	167.394.582	167,40
2019	1.070	137.101.539	21	20.537.234	97	21.564.095	1.188	179.202.867	179,30
2020	411	106.784.763	10	22.087.586	37	23.191.965	458	152.064.314	152,10
2021	301	78.327.580	3	20.892.756	27	21.937.394	331	121.157.730	121,20
2022	68	45.622.936	7	19.797.270	6	20.787.133	81	86.207.339	86,30
2023	20	17.671.315	2	17.551.407	2	18.428.977	24	53.651.699	53,70
2024	3	4.256.488	2	11.482.699	1	12.056.834	6	27.796.020	27,80
2025	0	2.254.937	0	2.377.090	1	2.495.944	1	7.127.970	7,20
2026	0	1.128.486	0	949.082	0	996.536	0	3.074.103	3,10
2027	0	540.948	0	453.345	0	476.013	0	1.470.306	1,50
2028	0	224.244	0	234.632	0	246.364	0	705.241	0,80
2029	0	54.147	0	65.637	0	68.918	0	188.702	0,20
2030	0	10.148	0	43.758	0	45.946	0	99.852	0,10
	13.837	604.908.794	1.199	149.952.496	1.258	157.450.122	16.294	912.311.412	912,90

Tabella n. 4

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO MONITORAGGIO VIII SALVAGUARDIA (OTTOBRE 2017)																				
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)													Totale					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	690,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0								5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3								1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5								324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1								219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	65,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0								192,9
lavoratori titolari di corredo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0								226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0								784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0								1.006,0
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	16.294					112,2	167,4	179,3	152,1	121,2	86,3	63,7	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	912,9
Totale	163.889	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.908,4	1.438,0	914,1	540,2	316,0	189,8	63,6	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	10.182,0



Tabella n. 5 - Effetti disposizione in esame
(valori in mln di euro)

Anno	A) Limite di spesa VIII salvaguardia legge n. 232/2016	B) Limite di spesa VIII salvaguardia rideterminato da monitoraggio	C) Incremento fondo sociale per occupazione e formazione (attuazione articolo 1, comma 221, della legge n. 232/2016)	D) Ulteriore incremento fondo sociale per occupazione e formazione	E) Effetto complessivo disposizione (-effetti negativi per la finanza pubblica; +effetti positivi per la finanza pubblica)
2017	137,0	112,2	24,8	175,2	-175,2
2018	305,0	167,4	137,6		0,0
2019	368,0	179,3	188,7		0,0
2020	333,0	152,1	180,9		0,0
2021	261,0	121,2	139,8		0,0
2022	171,0	86,3	84,7		0,0
2023	72,0	53,7	18,3		0,0
2024	21,0	27,8	0,0		-6,8
2025	9,0	7,2	1,8		0,0
2026	3,0	3,1	0,0		-0,1
2027		1,5	0,0		-1,5
2028		0,8	0,0		-0,8
2029		0,2	0,0		-0,2
2030		0,1	0,0		-0,1

Quindi, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono complessivamente pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

Ai predetti oneri si provvede, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e quanto a 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 9 **(Fondo garanzia PMI)**

Comma 1. La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 2. La norma dispone la destinazione - mediante riassegnazione - delle entrate incassate nell'ultimo bimestre 2016, relative all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sanzioni Antitrust, al citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'importo riassegnato è stabilito in 23 milioni di euro.

Articolo 10



(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è erogata nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 11 (Fondo imprese)

La disposizione introduce una nuova finalizzazione agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134, prevedendo che i finanziamenti del predetto Fondo possano essere effettuati in favore di imprese in crisi di grande dimensione. Per tale finalità, la dotazione del fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018. Considerata la natura finanziaria delle operazioni che saranno effettuate dal fondo ai sensi della disposizione in esame, la stessa comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto.

Articolo 12 (Procedura di cessione Alitalia) In attesa Riformulazione

Comma 1. La disposizione, posticipa al 30 aprile 2018, il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

Comma 2. Si prevede che l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sia incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018 anche mediante anticipazioni di tesoreria. Contestualmente la durata del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è prorogata per ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di concessione (e quindi fino al 5 maggio 2018).

Tale ultima proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato in tale anno (il cui importo è pari a 600 milioni) e il posticipo all'anno successivo, comportando un peggioramento del fabbisogno del 2017 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2018, per un corrispondente importo. L'incremento dell'importo del finanziamento, pari a 300 milioni nel 2018, non comporta invece effetti sul fabbisogno in quanto il finanziamento è restituito nel medesimo anno.

Non si registrano effetti finanziari sull'indebitamento netto, rimanendo ferma la previsione del rimborso della somma erogata e quindi la natura finanziaria dell'operazione.

Articolo 13 (Norme in materia di trasparenza societaria)

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione si limita infatti ad estendere l'ambito delle informazioni che l'acquirente di una partecipazione qualificata in una società quotata, è tenuto a comunicare in aggiunta a quelle dovute in base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In tale quadro nessun nuovo onere viene previsto a carico della finanza pubblica



e le verifiche consequenziali ai nuovi precetti rientrano a pieno nell'ambito delle attività di competenza della CONSOB che svolge già ora sulla base dell'art 120 TUF e che potrà assolvere con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

(Modifiche al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si provvederà agli adempimenti previsti con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione infatti, lì dove prevede al punto n. 1 nuove ipotesi sanzionatorie, si colloca all'interno del quadro precettivo già vigente colmandone solo l'assenza di sanzione, i cui proventi andrebbero peraltro ad incrementare le risorse pubbliche.

I punti da 12 a 7 vanno poi a regolare l'ipotesi di acquisti da parte di soggetti extra UE evidenziando che l'interesse nazionale protetto è quello alla sicurezza e all'ordine pubblico. Le verifiche consequenziali sono quelle già previste nel quadro ordinamentale dal dl. 21/2012, e non è previsto alcun incremento di risorse, trattandosi di attività che possono essere svolte dai Ministeri di volta in volta interessati a ragione dello specifico settore di intervento e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il punto 10 va poi a chiarire che le sanzioni amministrative vanno irrogate nel quadro della legge 689/81 e che non è applicabile il pagamento in misura ridotta.

Articolo 15

(Incremento contratto di programma RFI)

La disposizione autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Articolo 16

(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

Il testo vigente del decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, necessita di integrazioni dirette a disciplinarne la fase liquidatoria e a colmare lacune procedurali.

Nel dettaglio:

- le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo, disciplinano in modo organico la messa in liquidazione dell'Ente e il trasferimento del patrimonio dall'Ente all'Associazione, superando sovrapposizioni normative e mancato coordinamento delle vigenti norme la cui permanenza comporterebbe la necessità di un rinvio della soppressione e messa in liquidazione dell'Ente. In particolare è necessario provvedere, oltre alla ricollocazione del personale ancora rimasto in capo all'Ente, coordinare ed omogeneizzare le due diverse procedure liquidatorie "speciali" (ante 2011 e



post 2018). La liquidazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto di riordino, è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e s.m.i., mentre è ancora in atto una liquidazione ex articolo 4 del decreto legislativo 178/2012. Tali diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori che con il presente intervento si supera. Con specifico riferimento alla durata degli organi della liquidazione amministrativa, si è introdotto lo stesso termine previsto all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di numero di unità di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della CRI quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del d. lgs. 178/2012. Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il trasferimento che dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2018, anche in soprannumero presso le altre pubbliche amministrazioni, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre PPAA avverrà con contestuale trasferimento delle risorse ed, inoltre, qualora lo stesso venga effettuato in soprannumero, si prevede il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Infine, la prevista esenzione dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni dall'Ente CRI all'Associazione si configura quale rinuncia a maggior gettito, considerato che il trasferimento dei suddetti beni scaturisce dallo stesso provvedimento che ne prevede l'esenzione;

- le modifiche all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 6, comma 4, correggono errori di scrittura delle norme;

Dalle disposizioni in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

Comma 1. La disposizione, assegna 27 milioni di euro per l'anno 2017 al Soggetto Attuatore di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la definizione e la realizzazione degli interventi relativi alla continuazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, tra i quali anche la rigenerazione e il risanamento delle strutture esistenti e il dragaggio dei sedimenti marini.

Comma 2. Prevede che al Comune di Matera siano trasferiti 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi urgenti di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Comma 3. Dispone che agli oneri complessivi, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisite definitivamente all'erario.

Articolo 18

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)



Comma 1. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a destinare, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, risorse accantonate per 21,5 milioni di euro di cui:

- 9 milioni di euro in favore di strutture sanitarie, anche private accreditate, riconosciute a livello nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Articolo 19

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

Commi 1-3. La disposizione recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET), che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore.

Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, operanti sul territorio dell'UE la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Sono conseguentemente aggiornate le rilevanti disposizioni del d.lgs. n. 35 del 2017, di recepimento della citata Direttiva.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione prevede che in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato complessivamente pari a euro 800 milioni, in misura equivalente alla base d'asta già fissata nel 2009, di cui 50 milioni per il 2017 e 750 milioni per il 2018.

Comma 2. Prevede l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 3. Prevede l'istituzione di un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2018.

Comma 4. La disposizione prevede la modifica dell'articolo 11, comma 11 del D.L. 8 del 2017 "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 del 2016, sopprimendo l'obbligo per la Cassa per i servizi energetici e ambientali di versare 80 milioni di euro per il 2018 sul conto corrente fruttifero appositamente aperto presso la tesoreria centrale e determinando un corrispondente onere in termini di fabbisogno.



Comma 5. Il comma reca le misure di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 3, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) dispone la copertura del provvedimento per 80 milioni di euro nell'anno 2017 mediante utilizzo delle somme versate, entro il 30 settembre 2017, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Sanzioni Antitrust) che sono acquisite - per detto importo - definitivamente all'erario.

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

Le lettere f) e g) dispongono la copertura del provvedimento per complessivi 534 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2018, delle somme iscritte sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191. In dettaglio si tratta di 334 milioni di euro iscritti in conto residui, e 200 milioni di euro iscritti nell'anno 2017 in conto competenza.

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



i) quanto a 250 milioni per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

Comma 6. La disposizione in esame stabilisce che alla compensazione dell'eventuale differenza tra il gettito atteso per il 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e gli introiti effettivamente realizzati si provveda, oltre che mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, anche a mezzo dell'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

Il gettito atteso nel 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria è stato valutato nell'importo di 1.600 milioni di euro.

Sulla base degli attuali livelli di riscossione, le prevedibili entrate per il 2017 si attesterebbero nel valore di circa 530 milioni. **Pertanto, il minor gettito da compensare è pari a circa 1.070 milioni.**

Di seguito si espongono le risultanze concernenti gli introiti derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Definizione agevolata Art. 6 DL 193/2016

Nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 193/2016, che ha definito la misura agevolativa in argomento, erano stati previsti, per l'esercizio 2017, 5.073 milioni, riferiti a ruoli di pertinenza erariale, INPS e INAIL.

Alla data del 12 ottobre 2017, le riscossioni registrate a titolo di Definizione Agevolata art. 6 DL 193/2016 risultano pari a circa 4.800 milioni di Euro.

Tenendo in considerazione le riscossioni consuntivate in occasione della prima scadenza del 31 luglio 2017 (distintamente tra incassi per rata unica, incassi su prima rata e incassi in acconto di rate successive) e le stime dei pagamenti sulle rate successive (che sta trovando conferma nell'andamento registrato in occasione della seconda rata di settembre 2017), è stata effettuata una stima del gettito atteso complessivamente da definizione agevolata DL 193/2016 nell'anno 2017. Tale stima porterebbe ad un gettito complessivo per il 2017 di 6.263 milioni.

Considerando, di tale maggior gettito, esclusivamente i dati previsionali afferenti ad Erario, INPS e INAIL, per l'anno 2017, si avrebbero maggiori introiti, per i soggetti suindicati, **valutabili in 700 milioni.**

Definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50

Dai dati risultanti dalle deleghe di pagamento Mod. F24, aggiornati alla data del 13 ottobre 2017, risultano incassati per la prima o unica rata poco più di 500 milioni in base ai codici tributo istituiti per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Di tale somma, 460 mln circa sono di competenza erariale.

Dai dati risultanti dalle domande di definizione, con la seconda rata - che scade il 30 novembre 2017 - si prevede di incassare ulteriori 280 milioni, di cui circa 260 milioni relativi allo Stato.

Emerge, pertanto, che nel 2017 si prevede di realizzare, per quanto concerne lo Stato, circa 720 milioni nel 2017, a fronte di una previsione della citata relazione tecnica di 320 milioni, **quindi con un maggior gettito di circa 400 milioni.**



Pertanto, nel complesso, i maggiori introiti 2017 derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie ammontano a circa 1.100 milioni (700 milioni +400 milioni) e consentono, senza la necessità di operare riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, di compensare il minor gettito realizzato rispetto alle previsioni, nel 2017, per la procedura di collaborazione volontaria.

Comma 7. La disposizione dispone che con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

Comma 8. Infine il comma in esame prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 OTT. 2017



Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento						
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
		TITOLO I - Disposizioni in materia fiscale																
2		Riammissione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota erariale	e	t		328,00					328,00				328,00			
2		Riammissione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota enti di previdenza	e	co							124,00				124,00			
2		Riammissione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota enti di previdenza	s	c		-124,00												
3		Definizione agevolata carichi contributivi Università	s	c	8,30	-8,30												
3		Variazione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta - articolo 1, comma 207 legge 208/2015	s	c	-8,30	8,30					-8,30				8,30			
3		Variazione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta - articolo 1, comma 207 legge 208/2015 - effetti riflessi	e	t/c							-4,03				4,03			
4-10		Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota erariale	e	t		385,00	103,00	-12,00				385,00	103,00	-12,00		385,00	103,00	-12,00
4-10		Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota enti di previdenza	e	co				6,00				99,00	28,00	-6,00		99,00	28,00	-6,00
4-10		Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota enti di previdenza	s	c		-99,00	-28,00	6,00										
11		Armonizzazione disciplina previdenziale fondo previdenza esattoriale	s	c	0,03	-0,09	-0,01					0,03	-0,09	-0,01		0,03	-0,09	-0,01
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRPEF	e	t	-9,70	9,70					-9,70	9,70			-9,70	9,70		
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRES	e	t	-11,50	11,50					-11,50	11,50			-11,50	11,50		
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IVA	e	t	-20,40	20,40					-20,40	20,40			-20,40	20,40		
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRAP	e	t							-3,10	3,10			-3,10	3,10		
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRAP	s	c	3,10	-3,10												
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRPEF	e	t							-0,40	0,40			-0,40	0,40		
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale regionale IRPEF	s	c	0,40	-0,40												
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale comunale IRPEF	e	t							-0,20	0,20			-0,20	0,20		
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale comunale IRPEF	s	c	0,20	-0,20												
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IMU quota Stato	e	t	-1,60	1,60					-1,60	1,60			-1,60	1,60		
1-5		Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IMU/TASI quota Comune	e	t							-8,10	8,10			-8,10	8,10		
6		Istituzione Fondo per la compensazione ai Comuni colpiti dagli eventi meteorologici delle minori entrate connesse alla sospensione degli obblighi tributari	s	c	8,10													



Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento								
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
2	6	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota IMU di spettanza dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici	e	ext		8,10												
2	7	Proroga termini sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016	e	co														
2	7	Proroga termini sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016	s	c		85,20	170,40	-170,40	-85,20									
2	8	Riduzione Fondo per le esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430 legge n.208/2015	s	c		-100,00												
3	3	Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - IVA	e	t		57,70	57,70	57,70	57,70									
3	3	Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - rimborsi e compensazioni	e	t														
3	3	Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - rimborsi e compensazioni	s	c		11,50	11,50	11,50	11,50									
4	1.lettera a)	Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo	s	k		62,50												
4	1.lettera a)	Riduzione fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione articolo 1 legge 198/2016	s	c		-62,50												
5	1	Sterilizzazione aliquota IVA ridotta e accise prodotti petroliferi	e	t		-840,00	-340,00	-340,00	-840,00									
		TITOLO II - Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari																
6	5	Missioni internazionali di pace - personale	s	c		95,02												
6	5	Missioni internazionali di pace - personale - effetti riflessi	e	t/c					95,02									
6	5	Missioni internazionali di pace - funzionamento	s	c		44,98												
7	4	Assunzione definitiva di personale operaio comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare	s	c														
7	4	Assunzione definitiva di personale operaio comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare - effetti riflessi	e	t/c														
7	5	Pernottamento in caserma a titolo gratuito personale Polizia penitenziaria - minore versamento all'entrata oneri legati all'utilizzo degli alloggi	e	ext		-0,14	-0,35	-0,35	-0,35									
7	6	Riduzione Fondo speciale di parte corrente TAB A - Ministero della giustizia	s	c		-0,14	-0,35	-0,35	-0,35									
		TITOLO III - Fondi e ulteriori misure per esigenze indifferibili																
8	2	Rifinanziamento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art.18, comma 1, lettera a del D.L. 185/2008	s	c		200,00	137,60	188,70	180,90									
8	3	Utilizzo economie derivanti dalle misure per i salvaguardati dalla riforma delle pensioni	s	c		-24,80	-137,60	-188,70	-180,90									
8	3	Rideterminazione oneri ottava salvaguardia	s	c														
9	1	Incremento del Fondo di garanzia PMI di cui all'art.2, comma 100 lettera a), legge n. 662 del 1996	s	k		300,00	200,00											
11	2	Fondo per le imprese in crisi	s	k			300,00											
12	2	Finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. per assicurare la continuità del servizio svolto	s	k			300,00											
12	2	Proroga durata finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. di cui all'articolo 50 comma 1 D.L. n. 50/2017	e	ext														
15		Finanziamento RFI	s	k			420,00											
17	1	Bonifica ambientale comprensorio Bagnoli-Coroglio	s	k		27,00												
17	2	Contributo per rigenerazione urbana comune di Matera	s	k		3,00												
17	3	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni CO2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext		30,00												
17	3	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni CO2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k														
20	1	Proroga concessione giochi	e	ext		50,00												
20	2	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 legge n.147/2013	s	c					130,00									
20	2	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 legge n.147/2013	e	t														
20	3	Istituzione Fondo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno	s	c		600,00												



Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento								
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
20	4	Modifica all'art. 11, comma 11 D.L. n. 8/2017 - mancato versamento su conti correnti fruttiferi tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario della Cassa per i servizi energetici e ambientali	e															
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	s	c	-949,70													
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	e	co	80,00	-869,70												
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri - effetti riflessi	e	t/c		-16,75												
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	s	k	-143,18	-88,79												
20	5, lettera b)	Riduzione del Fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui ai punti A), B) e C) dell'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	s	c	-37,68													
20	5, lettera c)	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext	30,00													
20	5, lettera c)	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k		-30,00												
20	5, lettera d)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust- di cui all'art. 148 comma 1 della 388/2000 art 148 comma 1 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	e	ext	80,00													
20	5, lettera d)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust- di cui all'art. 148 comma 1 della 388/2000 art 148 comma 1 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	s	c		-80,00												
20	5, lettera f) e g)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al prestito ILVA di cui all'articolo 1, comma 6 bis del DL n. 191/2015	e	ext	534,00													
20	5, lettera h)	Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del DL n. 282/2004	s	c			-20,00											-20,00
20	5, lettera i)	Versamento in Tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario della Cassa Servizi Energetici e Ambientali	e															
		entrate	e		146,66	1265,65	-179,65	45,35										
		spese	s		31,50	1257,95	-184,27	45,01										
		saldo			115,16	7,70	4,62	0,35										

Per memoria

7	1	Utilizzo facoltà assunzionali Corpo forestale dello Stato	s	c	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01											
7	1	Utilizzo facoltà assunzionali Corpo forestale dello Stato - effetti riflessi	e	t/c					-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01
7	2, lettera a)	Revisione dei ruoli corpi di polizia di cui all'art.3 comma 155, secondo periodo, L. n. 350 del 2003	s	c	30,12	15,09	15,00	15,00	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04
7	2, lettera a)	Revisione dei ruoli corpi di polizia di cui all'art.3 comma 155, secondo periodo, L. n. 350 del 2004 - effetti riflessi	e	t/c					30,12	15,09	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	2, lettera b)	Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia	s	c	0,54	11,33	16,01	16,01	0,54	7,32	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
7	2, lettera b)	Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia- effetti riflessi	e	t/c					-0,54	-11,33	-16,01	-16,01	-16,01	-16,01	-16,01	-16,01	-16,01	-16,01	-16,01
7	2, lettera c)	Assunzioni straordinarie Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria tramite anticipo facoltà assunzionali 2018	s	c	0,35	4,59			0,26	5,50	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
7	2, lettera c)	Assunzioni straordinarie Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria tramite anticipo facoltà assunzionali 2019- Effetti riflessi	e	t/c					-0,35	-4,59									
20	3	Maggior gettito rottamazione cartelle esattoriali 2000-2016	e	t	701,00				701,00										
		Liti pendenti	e	t	400,00				400,00										
		Minori entrate voluntary disclosures	e	t	-1.070,00				-1.070,00										



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	594.000	109.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20.478	7.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224.500	141.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	43.700	35.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.000	5.000
MINISTERO DELL'INTERNO	47.000	31.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500	2.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	34.451	7.451
MINISTERO DELLA DIFESA	32.000	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.250	2.750
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	19.000	16.000
MINISTERO DELLA SALUTE	11.000	5.000
Totale	1.092.879	382.201



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	594.000	109.000
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	12.000	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	2.000	0
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	10.000	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	106.000	0
2.2 Federalismo amministrativo (4)	74.000	0
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6)	30.000	0
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7)	2.000	0
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	50.000	50.000
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	50.000	50.000
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	53.000	51.000
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	53.000	51.000
15 Politiche previdenziali (25)	7.000	7.000
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	7.000	7.000
21 Debito pubblico (34)	40.000	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	40.000	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.000	1.000
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.000	1.000
23 Fondi da ripartire (33)	325.000	0
23.1 Fondi da assegnare (1)	125.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	200.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predefinite per legge</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20.478	7.000
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	14.000	5.000
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	5.000	5.000
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	1.000	0
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	8.000	0
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	2.000
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	2.000
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	3.000	0
4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (8)	3.000	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.478	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.478	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224.500	141.500
1 Politiche per il lavoro (26)	99.500	16.500
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	80.000	0
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	11.000	11.000
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	1.000	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	7.500	5.500
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	125.000	125.000
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	125.000	125.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000	0
1 Giustizia (6)	20.000	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	17.000	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	3.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	43.700	35.000
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	43.700	35.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	5.500	5.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	30.000	30.000
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	1.200	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.000	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	5.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.000	5.000
1 Istruzione scolastica (22)	5.000	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	5.000	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	30.000	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	30.000	0
3 Ricerca e innovazione (17)	5.000	5.000
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	5.000	5.000



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELL'INTERNO	47.000	31.000
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	45.000	31.000
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	30.000	30.000
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	15.000	1.000
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.000	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	2.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500	2.500
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.500	2.500
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	1.500	1.500
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (15)	1.000	1.000



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	34.451	7.451
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	3.000	0
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	2.500	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	31.451	7.451
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	22.500	500
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000	5.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.951	1.951



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELLA DIFESA	32.000	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	13.500	0
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	2.000	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	11.500	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	18.500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.500	0
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (6)	2.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.250	2.750
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	4.250	2.750
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	4.250	2.750



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	19.000	16.000
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	16.500	15.000
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	500	0
1.9 Tutela del patrimonio culturale (15)	16.000	15.000
3 Turismo (31)	2.000	1.000
3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	2.000	1.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	500	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	500	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELLA SALUTE	11.000	5.000
1 Tutela della salute (20)	6.000	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	6.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	5.000	5.000
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	5.000	5.000

